



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio Primo — Affari Generali

Vino

Pos.116/1/LC/I

**Alla Corte d'Appello
di MILANO**

(rif.to a nota n. 5266 del 29.04.2024)

Oggetto: Congedo parentale, di cui all'art. 32 e successive modifiche del d.lgs 151/2001. Congedo retribuito ex art 42, comma 5 del d.lgs 151/2001. Fruizione in modo frazionato.

Con nota n. 5266 del 29 aprile 2024, registrata in entrata in pari data al prot. n. 100149.E, veniva trasmesso un articolato quesito da codesta Corte d'Appello in merito alla disciplina da applicarsi al congedo parentale e al congedo ex art. 42, comma 5 del d.lgs. n. 151/2001, con particolare riferimento ai giorni festivi, ai sabati e alle domeniche che intervengono all'interno del godimento frazionato degli istituti in questione.

Al riguardo appare opportuno formulare le seguenti considerazioni.

In ordine al primo quesito, la disciplina che trova applicazione nella materia in questione, come correttamente individuato da codesto Ufficio, corrisponde al combinato disposto dell'art. 32 d. lgs. 151/2001 e dell'art. 28 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021.

In particolare, la disciplina contrattuale dell'art. 28 comma 5 specifica che, per quanto concerne i congedi parentali: *“I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”*

Al riguardo, pertanto, non può che privilegiarsi l'orientamento interpretativo dell'ARAN(M_224) rispetto a quello dell'INPS (n. 199772 del 18/10/2011), tenuto conto del fatto che ai dipendenti della Giustizia si applica la suindicata disposizione contrattuale; pertanto nel caso in cui non intercorra tra due periodi di congedo parentale almeno un giorno di lavoro effettivo, dovranno

essere computati come congedo parentale anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.

In relazione al secondo quesito, si deve evidenziare come l'art. 42, comma 5 del d. lgs. 151/2001 disciplini un istituto distinto dal congedo parentale, essendo rivolto ad una serie di soggetti, quale il coniuge convivente, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto, che si trovino in stato di disabilità in situazione di gravità, circostanza che motiva il permesso fruito dal dipendente in questione; sebbene la disciplina sia diversa, e non si faccia riferimento esplicito nella normativa che regola il congedo parentale, si deve ritenere che la disciplina da seguire non sia dissimile in concreto da quella relativa a quest'ultimo istituto, infatti rispetto ai due orientamenti prospettati, sembra preferibile accogliere l'orientamento dell'ARAN; tuttavia, in mancanza di una specifica disposizione quale l'art. 28 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2021, la malattia va computata come lavoro effettivo prestato dal dipendente.

Rispetto al terzo quesito, si rappresenta che i sabati e le domeniche devono essere computati ogni qual volta non vi sia soluzione di continuità tra l'utilizzo frazionato di due periodi diversi di congedo in questione e la ripresa effettiva del lavoro, conteggiando come effettiva ripresa anche la malattia; pertanto, rispetto agli esempi portati, si possono fare queste considerazioni: nel caso A), poiché dopo il primo periodo di congedo ex art. 42 co.5, la ripresa del lavoro avviene successivamente ad un ulteriore giorno di congedo ex art. 42 co.5, il sabato e la domenica vanno computati nel congedo ex. art. 42 comma 5; nel caso B), poiché il primo periodo di congedo ex. art. 42 co. 5 non è seguito da un altro periodo prima della ripresa del lavoro (il martedì della seconda settimana), il sabato e la domenica non vanno imputati al congedo ex. art. 42 co. 5; nel caso C) poiché dopo il primo periodo di congedo ex. art. 42 co. 5 non segue un altro periodo prima della ripresa del lavoro (il lunedì della quarta settimana), i sabati e le domeniche non vanno imputati al congedo ex. art. 42 co. 5; nel caso D), poiché dopo il sabato e la domenica il dipendente fruisce di un giorno di malattia, che, come detto per l'istituto in questione, equivale a ripresa del servizio, il sabato e la domenica non vanno conteggiati ai fini del congedo ex. art. 42 comma 5; in ogni caso, l'assenza di un secondo periodo di congedo ex. art. 42 comma 5 avrebbe comunque impedito di imputare il sabato e la domenica a questo congedo.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariaisabella Gandini

